

RIVISTA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

ATENEIO VENETO

ESTRATTO

anno CCXI, terza serie, 23/I (2024)



ATTI E MEMORIE DELL'ATENEIO VENETO

ATENEIO VENETO

Rivista di scienze, lettere ed arti
Atti e memorie dell'Ateneio Veneto



1 8 1 2

ATENEVO VENETO
*Rivista semestrale di scienze, lettere ed
arti*
Atti e memorie dell'Ateneo Veneto
CCXI, terza serie 23/I (2024)

Autorizzazione del presidente
del Tribunale di Venezia,
decreto n. 203, 25 gennaio 1960
ISSN: 0004-6558
iscrizione al R.O.C. al n. 10161

direttore responsabile: Michele Gottardi
direttore scientifico: Gianmario Guidarelli
segreteria di redazione: Marina Niero,
Carlo Federico Dall'Orno
e-mail: rivista@ateneoveneto.org

comitato di redazione
Antonella Magaraggia, Shaul Bassi,
Linda Borean, Michele Gottardi
Simon Levis Sullam,
Filippo Maria Paladini

comitato scientifico
Michela Agazzi, Bernard Aikema,
Antonella Barzazi, Fabrizio Borin,
Giorgio Brunetti, Donatella Calabi,
Ilaria Crotti, Roberto Ellero,
Patricia Fortini Brown, Martina Frank,
Augusto Gentili, Michele Gottardi,
Michel Hochmann, Mario Infelise,
Mario Isnenghi, Paola Lanaro,
Maura Manzelle, Paola Marini,
Stefania Mason, Letizia Michielon,
Daria Perocco, Dorit Raines,
Antonio Alberto Semi, Luigi Sperti
Elena Svalduz, Xavier Tabet,
Camillo Tonini, Alfredo Viggiano,
Guido Zucconi

Editing e impaginazione
Omar Salani Favaro

Stampato dalla tipografia
Grafiche Veneziane soc. coop.
Spedizione in abbonamento

Copyright
© Presidente e soci Ateneo Veneto
Tutti i diritti riservati



ATENEVO VENETO onlus
Istituto di scienze, lettere ed arti
fondato nel 1812
212° anno accademico

Campo San Fantin 1897, 30124 Venezia
tel. 0415224459
<http://www.ateneoveneto.org>

presidente: Antonella Magaraggia
vicepresidente: Filippo Maria Carinci
segretario accademico: Alvise Bragadin
tesoriere: Giovanni Anfodillo
delegato affari speciali: Paola Marini



Iniziativa regionale realizzata in attuazione
della L.R. n. 17/2019 - art. 32

Donne e giustizia.
Dissimmetrie legislative e agency delle donne.
Un percorso diacronico
a cura di Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini
e Alessandra Schiavon

I N D I C E

- 7 Michele Gottardi, *Congedi editoriali*
- 9 Gianmario Guidarelli, *Saluti editoriali*
- 13 Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini, *Introduzione*
- 25 Alessandra Schiavon, *Una battaglia lunga una vita.*
La favolosa eredità di Marco Polo tra sentenze e tribunali
- 39 Élisabeth Crouzet-Pavan, *Au-delà du droit. Pouvoir masculin*
et corps des femmes dans l'Italie de la première Renaissance
- 57 Federica Ambrosini, *Il testamento. Uno spazio di libertà*
per le donne veneziane del Cinquecento
- 73 Anna Bellavitis, *Donne e giudici a Venezia in età moderna.*
Doti, successioni, separazioni, violenze
- 89 Daniela Lombardi, *Le gravidanze illegittime e la ricerca*
della paternità in età moderna
- 107 Tiziana Plebani, *Spazio pubblico a Venezia nel Settecento.*
Le donne e la guerra dei caffè
- 125 Chiara Valsecchi, *La condizione giuridica delle donne*
nella legislazione italiana tra Ottocento e Novecento

- 141 Paola Stelliferi, «*La Resistenza continua*». *Le contraddizioni del periodo post-costituzionale*
- 161 Antonella Magaraggia, *Donne in magistratura. Un percorso in salita*
- 175 Nadia Maria Filippini, *La “politica dei processi”. Agency delle donne contro la violenza dei tribunali negli anni settanta*

TAVOLE

APPENDICE: organigramma, pubblicazioni

Daniela Lombardi

LE GRAVIDANZE ILLEGITTIME
E LA RICERCA DELLA PATERNITÀ IN ETÀ MODERNA

Obbligo degli alimenti e ricerca della paternità

In età moderna a chi era attribuita la responsabilità di un figlio nato fuori del matrimonio? L'obbligo degli alimenti, già presente nel diritto romano, fu esteso nel tardo medioevo a tutte le figlie e a tutti i figli illegittimi, senza distinzioni, e attribuito al padre (presunto). Ma in che modo era possibile identificare il padre? E cosa accadeva se egli negava la propria responsabilità? Quale era la percezione della illegittimità tra le donne e gli uomini coinvolti, oltre che tra le autorità laiche ed ecclesiastiche? Le madri nubili erano infamate da una gravidanza illegittima? Quale ruolo avevano gli ospedali per abbandonati presenti soprattutto negli stati cattolici? A queste domande cercherò di rispondere, ponendo l'accento sulla tensione tra rappresentazioni e pratiche sociali, vale a dire tra le aspettative sociali delle élites laiche e religiose riguardo ai ruoli femminili e maschili e le esperienze di vita di donne e uomini, in particolare dei ceti popolari.

Le fonti archivistiche qui utilizzate, oltre all'ampia storiografia soprattutto francese e inglese e alla trattatistica giuridica, sono prevalentemente quelle degli ospedali per esposti, molti dei quali avevano giurisdizione criminale sui dipendenti e sulle assistite e gli assistiti. Vi erano compresi i reati di stupro non violento di cui erano vittime le allieve affidate a una certa età a famiglie contadine per lavorare. Con stupro non si intendeva la violenza carnale, bensì il rapporto sessuale con donne o vedove oneste. I documenti del ricchissimo archivio dello Spedale degli Innocenti di Firenze, che fin dal primo Quattrocento accolse i neonati abbandonati, sono stati una risorsa preziosa.

L'obbligo degli alimenti ai figli illegittimi, compresi quelli nati da rapporti adulterini e incestuosi, non è dunque una conquista dell'età contemporanea. Ha origine nel diritto canonico del XII e XIII secolo, quando la Chiesa di Roma iniziò a legiferare sul matrimonio e sulla filiazione. L'obiettivo era di non penalizzare eccessivamente i figli a causa delle colpe di chi li aveva messi al mondo. L'obbligo venne accolto

dal diritto civile per favorire una maggiore stabilità sociale, imponendo regole che prevedessero uno strumento di inclusione senza danneggiare i figli legittimi. Difatti l'obbligo non implicava l'uguaglianza tra nati dentro e fuori del matrimonio: gli illegittimi non acquisivano il cognome del padre e non avevano accesso all'eredità, che spettava ai soli maschi legittimi (le figlie dovevano accontentarsi della dote). Avevano tuttavia diritto agli alimenti¹.

Per alimenti si intendevano non solo beni materiali, ma anche immateriali come l'educazione e l'avvio al lavoro, finché i figli non fossero stati in grado di mantenersi da soli. Un'accezione ampia, che avrebbe dovuto garantire uno stile di vita adeguato alla condizione e alle disponibilità economiche del padre. In assenza del padre, l'obbligo ricadeva sugli ascendenti maschi, mentre alla madre spettava il compito dell'allattamento fino ai tre anni di età.

Era frequente, tra i ceti popolari, che i partner di nubili rimaste incinte negassero di essere i responsabili di gravidanze impreviste, che scombuscolavano i loro progetti di inserimento nel mondo del lavoro e costringevano a metter su famiglia in tempi rapidi. Le élites, invece, spesso si prendevano carico dei nati fuori del vincolo coniugale e li inserivano nelle proprie famiglie, pur se con uno status inferiore rispetto ai figli legittimi. Di fronte alla latitanza dei padri presunti bisognava dunque andare alla loro ricerca. Obbligo degli alimenti e ricerca della paternità erano strettamente connessi. In più della paternità non c'era certezza, a differenza della maternità, rivelata dal corpo femminile at-

¹ GIOVANNI PIETRO SORDI, *Tractatus de alimentis*, Genevae, Apud S. Gamonetum, 1645 (Venetiis 1589¹), tit. I, quaest. 115, n. 3, p. 164; GIACOMO MENOCHIO, *De arbitrariis iudicium quaestionibus et causis*, Lugduni, Apud A. de Harsy, 1606, p. 620 (Lione 1605¹), LUCIO FERRARIS, *Alimenta*, in *Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica*, Venetiis, Typis V. Radici, 1770-1794, I, 1770, *ad vocem*. Rinvio a GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Ricerche sul diritto agli alimenti. I. L'obbligo 'ex lege' dei familiari nei giuristi dei secc. XII-XIV*, Torino, Giappichelli, 1972; ANNE LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, Paris, Presses Universitaires de France, 1996; GEORGIA ARRIVO, *Legami di sangue, legami di diritto (Pisa, secc. XVI-XVIII)*, «Ricerche storiche», 27 (1997), numero monografico dedicato a *Legittimi e illegittimi. Responsabilità dei genitori e identità dei figli tra Cinque e Ottocento*, a cura di Daniela Lombardi, pp. 231-261; DANIELA LOMBARDI, *Dentro e fuori del matrimonio. L'obbligo degli alimenti ai figli legittimi e illegittimi*, in *Scritture carismi istituzioni. Percorsi di vita religiosa in età moderna. Studi per Gabriella Zarri*, a cura di Concetta Bianca e Anna Scattigno, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2018, pp. 547-559. Sugli alimenti alle mogli separate si veda ora DOMENICO RIZZO, *Follow the money! Matrimoni e separazioni alla prova degli alimenti (Roma, XIX sec.)*, «Quaderni storici», 57 (2022), pp. 765-795.

traverso la gravidanza e il parto. Oggi l'accertamento della paternità è reso possibile dal test del Dna, scoperto verso la metà del Novecento e utilizzato nei tribunali a questo scopo a partire dagli anni ottanta di quel secolo.

Nei secoli precedenti fu necessaria una complessa costruzione giuridica, elaborata dai canonisti con la collaborazione dei civilisti. Data l'impossibilità di prove certe, si ricorse a *praesumptiones* e *coniecturae*, vale a dire a quegli indizi che, cumulati insieme, potevano far presumere un rapporto di filiazione. Grande importanza era data al fatto che l'uomo si fosse comportato da padre, chiamando la creatura figlia o figlio e assicurandole sostentamento, educazione e affetto, e che tali comportamenti fossero stati pubblici, sotto gli occhi di parenti, amici e vicini. Anche la somiglianza fisica e la coabitazione tra padre e madre erano presi in considerazione. Erano sufficienti questi indizi – testimoniati dalla comunità – poiché la presunzione di paternità non comportava la legittimazione del figlio ma assicurava i soli alimenti. Quindi l'azione giudiziaria, avviata su querela della donna o del padre di lei sia nei tribunali ecclesiastici che laici, più che dichiarare la paternità la presupponeva, per poter condannare il padre a prendersi cura del figlio, o meglio a non interrompere quei compiti di cura che di fatto aveva già iniziato a svolgere².

Altre vie indirette, il cui scopo principale non era la ricerca del padre, consentivano alle madri nubili di coinvolgere i partner in fuga. Tutte erano fondate sul presupposto che la colpa della relazione illecita era da attribuirsi esclusivamente all'uomo, a patto che la donna fosse ritenuta «onesta», cioè che avesse ceduto ai desideri maschili con la prospettiva di giungere alle nozze (dichiarare di aver ricevuto una promessa di matrimonio era perciò rilevante)³ e fosse rimasta fedele a

² ANGELA SANTANGELO CORDANI, *L'accertamento della paternità tra dottrina e prassi all'indomani del Concilio di Trento: uno sguardo alle Decisiones della Rota Romana*, in *Amicitiae pignus. Studi in onore di Adriano Cavanna*, a cura di Antonio Padoa Schioppa et al., Milano, Giuffrè, 2003, III, pp. 1949-1987; GIULIA GALEOTTI, *In cerca del padre. Storia dell'identità paterna in età contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 2009; *La ricerca della paternità. Responsabilità, diritti e affetti*, a cura di Stefania Bartoloni e Daniela Lombardi, «Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche», 17 (2018). Su questi temi mi permetto di rinviare a DANIELA LOMBARDI, *Madri nubili e padri incerti. Secoli XVI-XIX*, Roma, Viella, 2024.

³ La dichiarazione della donna era in genere accolta dal giudice come prova, se non vi erano testimonianze della sua disonestà. In tribunale si presupponeva dunque l'onestà della querelante. Perciò il presunto seduttore si difendeva accusandola di facili costumi. Cfr. GIOVANNI CAZZET-

quel solo partner. La meretrice, o comunque chi intratteneva rapporti sessuali con più uomini, non aveva il diritto di reclamare una tutela giuridica. L'onestà della persona coinvolta, in altre parole la sua buona fama (mai disgiunta da quella familiare), giudicata e testimoniata dalla comunità, aveva dunque una funzione probatoria, specialmente in assenza di prove certe⁴. In quanto considerate minorenni al pari dei figli, alle donne oneste erano garantiti alcuni importanti spazi di tutela, all'interno comunque di un sistema patriarcale che attribuiva agli uomini la quasi totalità dei diritti e dei doveri.

Vediamo quali fossero le altre vie. La donna di buona fama poteva adire la giustizia per ottenere dal partner solo le spese del parto e del puerperio oppure, ben più rilevante, il mantenimento del figlio o della figlia, vale a dire l'obbligo degli alimenti. Altre azioni potevano essere avviate anche da donne non gravide. Quella maggiormente utilizzata dalle donne di ceto popolare – le élites risolvevano i propri contenziosi al di fuori dei tribunali – era la querela per *stuprum*. Trattandosi di stupro non violento potremmo definirlo seduzione. Una seduzione agita dall'uomo: era lui il responsabile che, se giudicato colpevole, veniva punito con l'obbligo di sposare o dotare la sedotta. Anche qui era stato il diritto canonico a introdurre questa norma, allo scopo di favorire il matrimonio della donna con il seduttore o un altro partner grazie alla dote. Fu accolta dai civilisti verso la metà del Cinquecento⁵.

In tribunale a querelare di stupro non violento ci andavano quasi esclusivamente le donne incinte. «Capitare male», come spiegò una testimone nel processo per stupro di una ragazza dello Spedale degli

TA, Praesumitur seducta. *Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, Giuffrè, 1999.

⁴ Sulla fama e l'onore femminile mi limito a citare ANTONELLA BETTONI, *Voci malevole. Fama, notizia del crimine e azione del giudice nel processo criminale (secc. XVI-XVII)*, «Quaderni storici», 41 (2006), pp. 13-38; SANDRA CAVALLO, SIMONA CERUTTI, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, «Quaderni storici», 15 (1980), pp. 346-383; *Onore e storia nelle società mediterranee*, a cura di Giovanna Fiume, Palermo, La Luna, 1989; *La fama delle donne. Pratiche femminili e società tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di Vincenzo Liggio, Maria Pia Paoli e Rossella Rinaldi, Roma, Viella, 2020.

⁵ GIULIO CLARO, *Volumen, alias Liber quintus*, Venetiis, Apud H. Polum, 1583 (1568¹), § *Stuprum*. Tra i numerosi lavori di Giorgia Alessi sullo stupro si vedano almeno *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, «Quaderni storici», 25 (1990), pp. 805-831, e *Stupro non violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni dogmatiche della seduzione*, in *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 609-640.

Innocenti di Firenze affidata a una famiglia contadina del Mugello, significava restare gravida, non perdere la verginità⁶. Si querelava quando il corpo diventava «grosso», cioè quando la sessualità illecita era sotto gli occhi di tutti. Senza l'evidenza del corpo gravido difficilmente si riusciva a provare la responsabilità maschile. Il che fa pensare che il bene da tutelare non fosse la verginità ma la reputazione della donna. Secondo autorevoli giuristi era meritevole di pena anche il seduttore che, pur non avendo sverginato la donna, ne aveva compromesso la reputazione ingravidandola e rendendo pubblico il suo comportamento trasgressivo⁷.

Gli stessi parroci talvolta consigliavano le ragazze sedotte a non sporgere querela se non erano rimaste incinte, per non perdere la reputazione e non dare scandalo. Solo il peccato pubblico, noto alla comunità, provocava scandalo in quanto era di cattivo esempio e induceva altri fedeli all'imitazione. Il peccato segreto doveva restare dietro le grate del confessionale⁸. Quando un'altra ragazza degli Innocenti, Menodora, di ventitré anni, che stava da contadini di un borgo del Chianti, scoprì di non essere rimasta incinta, il suo parroco provò un gran sollievo e scrisse agli Innocenti che Menodora «ritrovasti sana, e salva, e senza la minima ombra». A quel punto il seduttore, che informato dal parroco della presunta gravidanza di Menodora aveva accondisceso a offrire un risarcimento, si rifiutò di pagare⁹. Il partner maschile riconosceva la propria responsabilità solo se la donna sedotta rimaneva incinta.

Non c'è dunque da sorprendersi se le nubili gravide rappresentavano la grande maggioranza delle donne che sporgevano denuncia per stupro, come accadeva nella Firenze settecentesca: era difatti la gravidanza a rivelare la sessualità illecita e a rendere necessario riparare l'errore commesso¹⁰. Presentarsi in tribunale non era percepito dalla donna sedotta come

⁶ FIRENZE, *Archivio dell'Ospedale degli Innocenti* (d'ora in poi AOIFi), 7193, Processi, n. 21.

⁷ GEORGIA ARRIVO, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 2006, pp. 40-41.

⁸ *Dictionnaire de théologie catholique*, Paris, Letouzey et Ané, 1902-1950, t. 14.1, pp. 1246-1254, alla voce *Scandale*; JACQUES CHIFFOLEAU, *La Chiesa, il segreto e l'obbedienza*, Bologna, il Mulino, 2010. Sulla legislazione asburgica in materia di segretezza delle gravidanze illecite cfr. FLORES REGGIANI, *Padri naturali fra tribunali civili e brefotrofi (Milano, 1816-1880)*, «Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storie», 17 (2018), pp. 39-59; pp. 50-51.

⁹ AOIFi, 2712, Ricorsi [dei parroci], 16 gennaio 1792.

¹⁰ A Firenze, negli anni 1770-1790 quasi il 90% delle querelanti che si presentarono al Supremo tribunale di giustizia erano incinte o avevano già partorito. Cfr. ARRIVO, *Seduzioni*, pp. 92-93.

un atto disonorevole perché, grazie alla sua buona fama, tutta la colpa era attribuita al seduttore.

Altre leggi, emanate tra Cinquecento e Settecento in Francia, Inghilterra e in alcuni stati italiani come la Toscana, consentirono di individuare i padri nonostante che il loro scopo fosse tutt'altro. Imponevano difatti un controllo sui corpi delle nubili incinte, che avrebbero dovuto denunciare la propria gravidanza illegittima e presentare un garante che assicurasse il buon esito della gravidanza. L'obiettivo era di evitare che le donne ricorressero all'aborto o all'infanticidio per liberarsi di una creatura illegittima. Un obiettivo dunque di repressione, non di aiuto alla madre nubile. Tuttavia queste leggi furono usate per attribuire ai padri presunti la responsabilità del mantenimento del figlio. Bastava che la donna pronunciasse sotto giuramento il nome del seduttore, preferibilmente nel momento cruciale delle doglie, quando il dolore era talmente forte da non dare alla partoriente la possibilità di ricorrere a una menzogna. La dichiarazione di gravidanza si trasformava così in una attribuzione di paternità: di fronte alla levatrice se durante il parto, oppure al cospetto dell'amministratore locale o del funzionario di polizia o del magistrato cui spettava la registrazione delle gravidanze illegittime, se prima del parto¹¹.

L'uso di tali leggi da parte di nubili incinte senza risorse economiche era dunque, per molte di loro, una necessità, ma poteva trasformarsi in arma di ricatto nelle mani di donne spregiudicate. Nel corso del Settecento l'uso troppo disinvolto delle dichiarazioni di gravidanza – se vero o presunto non sappiamo – fu oggetto di critiche e satire. L'artista inglese William Hogarth (1697-1764), sagace osservatore dei costumi e della morale del suo tempo, in uno dei suoi numerosi dipinti satirici ci mostra una giovane donna gravida che giura sulla Bibbia, di fronte a un magistrato, il nome del responsabile della sua gravidanza. Sembrerebbe corrispondere all'iter normale, senonché il nome le viene suggerito

¹¹ Rinvio in particolare, sulla Francia, a VÉRONIQUE DEMARS-STON, *Femmes séduites et abandonnées au 18e siècle. L'exemple du Cambrésis*, Lille, Ester, 1991; JULIE HARDWICK, *Policing Paternity: Historicising Masculinity and Sexuality in Early-modern France*, «European Review of History / Revue européenne d'histoire», 22 (2015), pp. 643-657; sull'Inghilterra a RICHARD H. HELMHOLZ, *Support Orders, Church Courts, and the Rule of Filius nullius: A Reassessment of the Common Law*, «Virginia Law Review», 63 (1977), pp. 431-438; *Illegitimacy in Britain, 1700-1920*, ed. by Alysa Levene, Thomas Nutt e Samantha Williams, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2005; SAMANTHA WILLIAMS, *Unmarried Motherhood in the Metropolis, 1700-1850*, Cham, Palgrave Macmillan, 2018.

da un giovanotto alle sue spalle, probabilmente l'amante, e il presunto seduttore, li presente assieme alla moglie infuriata e minacciosa, è un vecchio gentiluomo da cui i giovani sperano evidentemente di ricevere una bella somma di denari, nonostante che a gesti costui neghi ogni responsabilità (fig. 1). Pur se meno noto di altre opere di Hogarth come *La carriera di una prostituta*, *La carriera di un libertino* o *Matrimonio alla moda*, da questo dipinto furono tratte un gran numero di incisioni che testimoniano l'interesse e la circolazione del tema affrontato dall'artista: l'abuso delle dichiarazioni di gravidanza come strumento femminile di pressione a fini economici ai danni degli uomini di ceto elevato¹². Come vedremo tra poco, fu anche uno dei motivi che spinsero le autorità di governo di alcuni paesi europei a modificare le leggi sullo stupro non violento, considerate eccessivamente favorevoli al genere femminile.

L'abbandono di un figlio: segretezza e solidarietà

Le madri nubili non erano le sole interessate a ottenere gli alimenti o almeno le spese del parto e del puerperio. Anche le autorità locali erano in cerca dei padri, per attribuire loro il mantenimento dell'illegittimo che altrimenti avrebbe pesato sul bilancio della comunità. È vero che la presenza degli ospedali per esposti consentiva di liberarsi di quel peso. Tuttavia, in linea di principio l'abbandono non esonerava i padri dall'obbligo degli alimenti. Se i figli fossero stati accolti nel brefotrofo, i padri avrebbero dovuto contribuire alle spese per il loro mantenimento¹³. Era dunque interesse anche degli ospedali rintracciare i padri per farsi pagare. In che modo?

L'abbandono nella ruota di un brefotrofo non era un atto compiuto necessariamente nella più assoluta segretezza, nel cuore della notte, evitando di farsi vedere. Molti di coloro che, spesso a pagamento,

¹² WILLIAM HOGARTH, *A Woman Swearing a Child to a Grave Citizen* (c. 1729). Il dipinto è alla National Gallery of Ireland di Dublino. Tra le incisioni, molte anonime, ricordo quella conservata alla Mary Evans Picture Library di Londra col titolo *Young Swearing on the Bible to Declare the Rightful Father of the Child*.

¹³ VOLKER HUNECKE, *I trovatelli di Milano. Bambini esposti e famiglie espositrici dal XVII al XIX secolo*, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 73-75; FLORES REGGIANI, *Responsabilità paterna fra povertà e beneficenza: 'i figli dell'ospedale' di Milano fra Seicento e Settecento*, «Ricerche storiche», 27 (1997), pp. 287-314. Sulle opinioni di teologi e giuristi rinvio ad ARRIVO, *Legami di sangue, legami di diritto*, pp. 241-244.

lasciavano i neonati di altri nella ruota, si preoccupavano di tirare la corda del campanello che avvertiva di un nuovo arrivo il personale del brefotrofo, il quale accorreva subito non solo per dare al piccolo le cure necessarie ma anche per interrogare il trasportatore o la trasportatrice sulle origini del neonato. I regolamenti dello Spedale degli Innocenti di Firenze, ad esempio, prevedevano l'esclusione di chi era nato in zone del granducato di Toscana dove esistevano altri ospedali per esposti. Perciò il personale chiedeva insistentemente da dove proveniva il neonato, oltre al nome dei genitori. Se chi lo aveva portato fosse stato reticente, avrebbe potuto essere recluso per qualche giorno nelle carceri cittadine per essere poi sottoposto a un nuovo interrogatorio¹⁴.

Anche se si riusciva a identificare i padri presunti grazie alle rivelazioni delle madri e agli interrogatori, non era certo facile ottenere gli alimenti per il figlio abbandonato. Prima di tutto perché la quasi totalità era di ceto popolare: bastava un attestato di povertà redatto dal parroco per esonerare il padre dal pagamento. In tal caso toccava alla comunità di appartenenza della donna accollarsi le spese. Era per l'appunto la povertà la causa principale dell'abbandono, degli illegittimi come dei legittimi. Fino a tutto il Settecento gli uni e gli altri furono ammessi negli Innocenti, a differenza di altri brefotrofi che tra Cinquecento e Seicento avevano iniziato a escludere i legittimi¹⁵. Un padre rimasto vedovo con la neonata da allattare aveva dovuto vendere i capelli della moglie defunta per pagare una donna che la allattasse e da Pistoia la portasse fino allo Spedale di Firenze¹⁶. Le donne di ceto popolare lavoravano, in casa e fuori, e il loro lavoro era indispensabile per la sopravvivenza, in particolare se erano sole. Ma l'allattamento non

¹⁴ AOIFi, 111, Relazione del Regio Spedale di Santa Maria dell'Innocenti fatta d'ordine di S.A.R. il Serenissimo Pietro Leopoldo, manoscritta e senza data (1767?), Art. I, par. 3. Si tratta di ruote sorvegliate, come ha scritto Flores Reggiani: cfr. FLORES REGGIANI, *La storiografia sull'abbandono infantile: interpretazioni, problemi, prospettive, in Per la storia dell'infanzia abbandonata in Europa. Tra Est e Ovest: ricerche e confronti*, a cura di Francesca Lomastro e Flores Reggiani, Roma, Viella, 2013, pp. 3-25; 15.

¹⁵ Ad esempio Torino, dove i legittimi furono dislocati in un altro ospedale nel corso del Settecento. Cfr. SANDRA CAVALLO, *Bambini abbandonati e bambini "in deposito" a Torino nel Settecento*, in *Enfance abandonnée et société en Europe, XIV^e-XX^e siècle*. Actes du colloque international de Rome (30-31 janvier 1987), Roma, École Française de Rome, 1991, pp. 341-371; EAD., *Charity and Power in Early Modern Italy. Benefactors and Their Motives in Turin, 1541-1789*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 196-208.

¹⁶ AOIFi, 7196, Processi, n. 25, anni 1774-1775.

si conciliava con il lavoro. Di conseguenza l'unica soluzione era l'affidamento del neonato a un brefotrofo. Difficoltà analoghe avevano le coppie regolarmente sposate, costrette a ricorrere all'abbandono per lo più dopo un certo numero di figli, da tutelare più dell'ultimo nato visto che erano sopravvissuti alla mortalità neonatale. Da una interessante ricerca su più di un centinaio di famiglie torinesi che, negli anni venti del Settecento, si rivolsero alle autorità di governo per ottenere il permesso di alienare una parte della dote e così affrontare le difficoltà economiche in cui si trovavano, emerge che la prima causa di impoverimento era l'elevato numero di figli, dalla nascita fino ai quattordici anni, cioè fino a quando sarebbero entrati a pieno titolo nel mondo del lavoro¹⁷.

Dobbiamo inoltre tener conto del significato attribuito a quel tempo alla parola ospedale: un luogo che offriva ospitalità – dal latino *hospes*, ospite – a tutte le persone che ne avevano bisogno, senza distinzioni, locali e forestieri, giovani e vecchi, pellegrini e malati, e così via. Un luogo di carità destinato al multiforme mondo dei poveri¹⁸. Di grande efficacia è l'imponente dipinto di un anonimo pittore lombardo, *Il cortile dell'Ospedale Maggiore*, il più importante istituto di assistenza di Milano nell'età moderna, che oltre a poveri, pellegrini, malati, accoglieva anche le bambine e i bambini abbandonati. Colpisce il fatto che il pittore abbia voluto affollare il cortile di una moltitudine di personaggi: sulla sinistra l'élite degli amministratori e loro dipendenti, dei benefattori, dei religiosi, dei medici e infermieri, quasi tutti uomini, a dimostrare il coinvolgimento della società nell'opera di assistenza; sulla parte destra del dipinto le tipologie delle persone bisognose che erano assistite, con particolare attenzione ai bambini abbandonati (fig. 2). Difatti, come si può osservare in un particolare, in primo piano sono posizionate le balie che fasciavano e allattavano i neonati o si occupavano degli svezzati. Appaiono inoltre uomini con un abbigliamento tipicamente contadino, cui forse erano affidati i neonati collocati pres-

¹⁷ AGNESE CUCCIA, *Lo scrigno di famiglia. La dote a Torino nel Settecento*, Pisa, Pisa University Press, 2014, pp. 121-124 e *passim*.

¹⁸ GIOVANNI BATTISTA PACICHELLI, *De iure hospitalitatis universo*, Coloniae Ubiorum, Frisessem, 1675, lib. I, cap. I. Si veda EMILIO NASALLI ROCCA, *Il diritto ospedaliero nei suoi lineamenti storici*, Milano, Fondazione S. Mochi Onory per la Storia del diritto italiano, 1956, pp. 185-203 in particolare.

so famiglie di campagna, oppure, come si nota in un altro particolare, che portavano il neonato in un cesto di vimini per farlo accogliere nell'ospedale, presentando un foglietto di carta che probabilmente era la fede di battesimo redatta dal parroco del luogo di nascita¹⁹.

Un luogo di carità, appunto. Non a caso nei bigliettini lasciati tra le fasce dei neonati abbandonati si domandava l'ammissione «per l'amor di Dio», «per compassione, o carità», o espressioni simili. L'abbandono aveva un significato diverso da quello che gli attribuiamo oggi, carico di un senso di pesante riprovazione morale, in una società come la nostra in cui i legami tra genitori e figli sono percepiti come essenziali per la crescita e non sostituibili da altri. Era piuttosto un affidamento dei propri figli ad altri che se ne sarebbero presi cura, con la speranza di riprenderli non appena le condizioni lo avessero permesso, anche se ben pochi, in realtà, si presentavano al brefotrofo per riaverli²⁰. Non sembra che i genitori si preoccupassero dell'elevata mortalità dentro gli ospedali; forse non lo consideravano un rischio tanto più elevato della mortalità nelle loro case piccole e malsane. In ogni caso la morte era da accettare affidandosi a Dio.

In quanto luogo destinato ai poveri, era difficile che il direttore di un brefotrofo riuscisse a obbligare i padri o altri parenti al rimborso delle spese. Solo i «ricchi» erano tenuti a pagare, come leggiamo in alcune bolle papali e nelle minacce di scomunica emanate dai vescovi delle città del centro-nord d'Italia dove tra Quattrocento e Cinquecento erano stati aperti degli ospedali per esposti²¹. Nel corso del Set-

¹⁹ Per una analisi approfondita del dipinto rinvio a PAOLO M. GALIMBERTI, *Scene di vita nell'Ospedale Maggiore di Milano nell'ultimo quarto del Seicento*, «Archivio storico lombardo», 22 (2017), pp. 65-92. Il dipinto – olio su tela, cm. 194x344, databile intorno al 1680 – fa parte delle raccolte d'arte dell'Ospedale. Ringrazio Flores Reggiani per avermi segnalato questo saggio e il dott. Galimberti per aver messo a mia disposizione le immagini qui presentate. Si veda anche FLORES REGGIANI, *La famiglia dell'Ospedale nei secoli*, in «*Si consegna questo figlio*». *L'assistenza all'infanzia e alla maternità dalla Ca' Granda alla Provincia di Milano, 1456-1920*, a cura di Maria Canella, Luisa Dodi, Flores Reggiani, Milano, Skira, 2008, pp. 35-103.

²⁰ Sulla responsabilità collettiva verso gli esposti e l'inappropriatezza del termine abbandono si veda CATHERINE PANTER-BRICK, *Nobody's children? A reconsideration of child abandonment*, in *Abandoned Children*, ed. by Catherine Panter-Brick e Malcolm T. Smith, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 1-26.

²¹ HUNECKE, *I trovatelli di Milano*, pp. 73-75; CLAUDIO POVOLO, *Dal versante dell'illegittimità. Per una ricerca sulla storia della famiglia: infanticidio ed esposizione d'infante nel Veneto nell'età moderna*, in *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di Luigi Berlinguer e Floriana Colao, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 89-153; CASIMIRA GRANDI, *L'assistenza all'infanzia*

tecento sembra che le disposizioni relative al pagamento degli alimenti diventino sempre meno perentorie, fino al punto di affermare che spettava alla « coscienza » dei ricchi decidere se e quanto rimborsare il brefotrofo²². L'obbligo degli alimenti si era trasformato in una elemosina, che poteva solo essere volontaria, non imposta, in perfetta sintonia con la definizione dell'ospedale come luogo di carità.

L'abbandono non era un atto avvolto nel segreto, non solo perché si suonava al portone del brefotrofo, ma anche perché era spesso circondato dalla solidarietà di parenti, vicini e sconosciuti. Lungo il viaggio per condurre il neonato dal luogo di nascita al brefotrofo era necessario nutrirlo ricorrendo all'aiuto di donne che allattavano i propri figli, incontrate per strada o in qualche paese sulla soglia di casa. Nei casi più fortunati ci pensava la donna che lo trasportava, se allattava, la cui creatura veniva perciò affidata a qualcun'altra così da poter guadagnare qualcosa come trasportatrice. L'allattamento non era, come oggi, un rapporto privilegiato tra madre e figlio, ma coinvolgeva altre madri, anche se sconosciute, subito pronte a dare una mano, allattando e dando conforto al neonato.

Anche nelle famiglie di ragazze rimaste incinte senza essere sposate possiamo cogliere comportamenti solidali. C'erano padri che collaboravano nell'organizzazione del viaggio sia trasportando loro stessi la creatura appena nata fino al brefotrofo, sia dando istruzioni precise a chi se ne sarebbe occupato. Il che non esclude che vi fossero situazioni del tutto diverse: padri che cacciavano di casa la figlia, oppure figlie che si allontanavano di propria volontà per timore di essere scoperte.

Pur non riuscendo a spiegare le motivazioni che dettavano comportamenti di solidarietà o, al contrario, di condanna nei confronti delle gravidanze illegittime, è comunque importante puntare l'attenzione sugli atteggiamenti di condivisione e comprensione di un fenomeno che oggi tendiamo a percepire come del tutto negativo. In altre parole, dobbiamo riuscire a prendere le distanze dal presente se vogliamo comprendere il significato profondo di certi eventi. Quella solidarietà di

abbandonata veneziana. I "fantolini della pietade" (1346-1548), in *Ospedali e città. L'Italia del Centro-Nord, XIII-XVI secolo*, a cura di Allen J. Grieco e Lucia Sandri, Firenze, Le Lettere, 1997, pp. 67-106; 68-69.

²² ROMA, *Archivio di Stato*, Ospedale di Santo Spirito, 1305, ins. Esposti. Regolamenti e disposizioni di massima dal 1595 al 1875.

strada, di vicinato, di parentela ci suggerisce una tolleranza diffusa, tra i ceti popolari, nei confronti dell'abbandono. L'idea di carità, che era un tratto distintivo del ruolo dell'ospedale tra tardo medioevo ed età moderna, favoriva probabilmente l'accettazione del ricorso all'abbandono come unica soluzione possibile. Non c'era altra scelta perché le donne del popolo non ce la facevano né a conciliare l'allattamento con il proprio lavoro né a pagare una balia, dal momento che i loro salari erano circa la metà di quelli maschili.

Negli stati italiani il sistema assistenziale non prevedeva sussidi a domicilio per le madri nubili povere, come avveniva in molti paesi protestanti dove, non a caso, gli ospedali per esposti erano rarissimi²³. L'assistenza a domicilio tendeva a responsabilizzare le madri nei confronti dei figli illegittimi, mentre l'assenza di sussidi costringeva a lasciarli nel brefotrofo, dove avrebbero ricevuto tutte le cure necessarie. Una scelta di vita, non di morte. Le Chiese protestanti incoraggiavano chi aveva trasgredito ad assumersi le proprie responsabilità in pubblico, di fronte alla comunità, che ne avrebbe seguito e sorvegliato il percorso di ravvedimento.

Trovare marito dopo un parto illegittimo?

Quando riusciamo a ricostruire le tracce di vita di alcune madri nubili fino al momento delle loro eventuali nozze, abbiamo un'ulteriore conferma di quel clima di tolleranza. Delle 152 allieve dello Spedale degli Innocenti – comunemente chiamate nocentine – coinvolte in relazioni illecite nei quarantaquattro anni tra il 1703 e il 1747, 46 celebrarono il matrimonio con il seduttore e 36 con un altro partner: in tutto più della metà, il 53,9%. La percentuale degli esiti matrimoniali è rilevante, se teniamo conto delle difficoltà economiche dei ceti coinvolti e del fatto che gli Innocenti talvolta punivano il comportamento trasgressivo delle allieve negando loro la dote o riducendone l'entità. Inoltre, nonostante favorissero l'esito matrimoniale e avessero interesse a liberarsi del carico delle assistite adulte, si preoccupavano di selezio-

²³ Cfr., ad esempio, JOEL F. HARRINGTON, *The Unwanted Child: The Fate of Foundlings, Orphans, and Juvenile Criminals in Early Modern Germany*, Chicago, The University of Chicago Press, 2009, pp. 154-161; SANNE MUURLING, JEANNETTE KAMP, ARIADNE SCHMIDT, *Unwed Mothers, Urban Institutions and Female Agency in Early Modern Dutch, German and Italian Towns*, «The History of the Family», 26 (2021), pp. 11-28.

nare i pretendenti per escludere quelli senza risorse o troppo vecchi, nel timore che le spose tornassero nello Spedale a chiedere assistenza. Ho ricostruito l'età al matrimonio in quarantotto casi. La differenza di età al matrimonio tra chi si sposò col seduttore subito o poco dopo il parto (ventiquattro nocentine) e chi con altri (anch'esse ventiquattro) non è così elevata come ci si potrebbe aspettare nel caso in cui la gravidanza illegittima avesse infamato la donna. Anche chi non si sposava col seduttore trovava marito in tempi abbastanza rapidi: abbiamo età medie, rispettivamente, di 23,4 e 25,6²⁴. E quest'ultimo valore corrisponde a quelli registrati nelle campagne di Pisa e di Prato, dove le ragazze si sposavano in media intorno ai 25 anni²⁵. Il loro numero è troppo ridotto per trarne conclusioni; tuttavia è significativo che i comportamenti delle nocentine sedotte non appaiano granché diversi da quelli delle loro coetanee che vivevano in famiglia.

Cosa ne possiamo dedurre? Non erano la perdita della verginità e neppure una gravidanza indesiderata a impedire a una donna di trovare marito, poiché la sua reputazione era protetta dalla promessa di matrimonio ricevuta dal partner, su cui ricadeva tutta la responsabilità del comportamento sessuale non conforme alla norma. Se il seduttore avesse rifiutato di sposarla, lei avrebbe potuto convolare a nozze con un altro partner. Il risarcimento monetario, in alternativa al matrimonio, era un sicuro incentivo per altri pretendenti. Inoltre l'affidamento del neonato al brefotrofo facilitava senz'altro le nozze, come auspicato dalle autorità della Chiesa cattolica e dal clero locale, che favorivano – e talvolta imponevano – la separazione della madre dal figlio illegittimo affinché il matrimonio della donna riportasse ordine nella comunità, cancellando anche il ricordo della gravidanza imprevista. Per quasi

²⁴ AOIFI, 2999, Fanciulle delinquenti (ma in realtà nelle carte è il seduttore a essere definito delinquente, perciò il titolo della filza è probabilmente successivo), anni 1699-1747. Sui matrimoni e le doti delle esposte, non sappiamo se incinte, dell'Ospedale Maggiore di Milano negli anni 1776-1778, cfr. FLORES REGGIANI, *“Il collocamento delle figlie sarà sempre favorito e secondato, con piacere e premura”*. Assistenza, matrimoni e doti delle esposte milanesi in età moderna, «Archivio storico lombardo», 22 (2017), pp. 93-115.

²⁵ ANDREA DOVERI, *«Padre che ha figliuoli grandi fuor li mandi»: una prima valutazione sulla diffusione e sul ruolo dei “garzon” nelle campagne pisane dei secoli XVII e XVIII*, in Società Italiana di Demografia Storica, *La popolazione delle campagne italiane in età moderna*, Bologna, Clueb, 1993, pp. 427-449; MARCO DELLA PINA, *Famiglia mezzadrile e celibato: le campagne di Prato nei secoli XVII e XVIII*, in *Popolazione, società e ambiente. Temi di demografia storica italiana (secc. XVII-XIX)*, Bologna, Clueb, 1990, pp. 125-139: 131.

tutto l'Ottocento il clero continuò a considerare più importante che la madre nubile non fosse compromessa da un parto illegittimo piuttosto che si dedicasse alla cura della sua creatura. A Bologna i parroci si servirono delle forze di polizia per intervenire in quelle situazioni in cui donne sole o coppie non sposate avevano voluto tenere i figli con sé²⁶. A Trento, nel 1846, la relazione di un parroco sull'ospedale per partorienti delle Laste ribadiva l'importanza di mantenere segreti i parti illegittimi, trasferendo immediatamente i neonati nei brefotrofi: in tal modo la madre nubile «non soffre macchia». Il curato di un borgo della val di Sole, in Trentino, quasi vent'anni dopo denunciava lo scandalo provocato da una giovane che voleva partorire a casa, e non alle Laste. Non bastava che subito dopo il parto la madre consegnasse il neonato al brefotrofo: secondo il curato bisognava obbligarla, con «mezzi coattivi», ad allontanarsi dal paese e a partorire a Trento²⁷.

Il clero cattolico, a differenza dei pastori protestanti, favoriva dunque l'abbandono pur di nascondere una nascita illegittima che avrebbe provocato scandalo tra i fedeli. Non sembra, tuttavia, che la segretezza fosse facilmente raggiunta. Non solo era difficile che le trasformazioni di un corpo femminile passassero inosservate, ma in molte situazioni, come si è visto, le nubili incinte riuscivano a presentarsi come vittime degli inganni maschili e non come colpevoli di trasgressione sessuale. Abbiamo colto tanti gesti di solidarietà attorno a una gravidanza illegittima, non di riprovazione per lo scandalo provocato. Ce lo conferma la facilità con cui le madri nubili trovavano marito. Inoltre la concezione dell'ospedale come opera di carità verso tutti i poveri incoraggiava le donne a servirsene secondo le proprie esigenze e i propri bisogni, senza dover necessariamente nascondere la loro condizione di madri non sposate. Era soprattutto la povertà, non il timore dello scandalo, a impedire di prendersi cura di un figlio illegittimo, così come di quello legittimo.

La fine della ricerca della paternità

Per lungo tempo, dunque, la gravidanza illegittima fu sì oggetto di riprovazione da parte della Chiesa, ma in misura minore tra i fe-

²⁶ MARTINA PIERFEDERICI, «Tentare ogni mezzo onde riunirli» *Polizia e conflitti familiari a Bologna nel XIX secolo*, Bologna, Bononia University Press, 2016, pp. 93-94.

²⁷ JOLANDA ANDERLE, *Maternità illegittima ed esposizione infantile nel Trentino dell'800: il Triplice Istituto delle Laste*, «Studi trentini di scienze storiche», 60 (1981), pp. 129-193; 21, 51.

deli, in primo luogo se di ceto popolare, costretti a fare i conti con le innumerevoli difficoltà di una vita precaria. Le donne riuscirono a servirsi di strumenti giudiziari e amministrativi per tutelare la loro buona fama. Le cose si complicarono quando, nella seconda metà del Settecento, le leggi sul reato di stupro non violento iniziarono a essere modificate a svantaggio della sedotta, non più ritenuta onesta bensì colpevole di aver maliziosamente raggirato il partner per farsi sposare o dotare. In più la ricerca della paternità venne abolita durante la Rivoluzione francese, privando la nubile incinta della possibilità di attribuire al padre presunto la responsabilità del figlio che stava per nascere. Non si trattava solo di una questione economica – come abbiamo visto raramente i padri erano in grado di pagare gli alimenti – ma di una responsabilizzazione dei padri che, dall'Ottocento in poi, si trasformò in responsabilizzazione delle madri. Il divieto della ricerca della paternità fu motivato dai rivoluzionari dal fatto che, in quegli stessi anni, venne riconosciuto ai figli nati fuori del matrimonio (con l'unica eccezione degli adulterini) il diritto all'eredità paterna, e non più solo agli alimenti, a condizione che dai padri fossero stati volontariamente riconosciuti. Nella prospettiva rivoluzionaria la paternità – così come il matrimonio – doveva essere una libera scelta per poter costruire relazioni d'amore.

Il divieto fu confermato dal codice Napoleone e recepito da numerosi codici ottocenteschi europei tra cui, nell'Italia unita, il codice civile Pisanelli del 1865, ma con tutt'altre motivazioni: la difesa della famiglia legittima, baluardo di uno Stato forte. Il diritto dei figli naturali (non più definiti illegittimi dopo la Rivoluzione francese) all'eredità paterna venne difatti cancellato. Da allora la responsabilità di questi figli – e dei rapporti sessuali da cui erano nati – ricadde unicamente sulle madri. Madri traviate, sciagurate, snaturate, che non avevano più la possibilità di ricorrere alla giustizia per tutelare il proprio onore. La percezione della madre nubile – o ragazza madre – assunse una accezione negativa.

Nonostante le battaglie condotte dai movimenti delle donne – basti ricordare, tra tante altre, Anna Maria Mozzoni, Paolina Schiff e Valeria Benetti – e i progetti di legge presentati per ampliare i casi in cui la ricerca della paternità poteva essere effettuata, in particolare negli anni 1891-1910, a firma ad esempio di Emanuele Gianturco, Ugo Soriani e Vittorio Scialoja, fino al 1942 non venne introdotto alcun cambiamen-

to legislativo che potesse turbare la quiete della famiglia legittima²⁸. Di tutto questo tratteranno più ampiamente i saggi successivi. Vorrei però ricordare anch'io una legge molto importante, la riforma del diritto di famiglia del 1975 che, oltre a garantire una quasi piena parità tra i coniugi, abrogò ogni limitazione alla ricerca della paternità e affermò il principio di responsabilità del padre anche nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio. L'uguaglianza piena tra figli legittimi e naturali è stata raggiunta ben più tardi con le leggi del 2012 e 2013 che hanno cancellato qualsiasi distinzione, anche linguistica. Non è più necessario ricorrere a un aggettivo per definire lo status giuridico di figlio: i figli sono solo figli, hanno tutti gli stessi identici diritti.

Oggi, tuttavia, nuove disuguaglianze sono state introdotte nei confronti dei figli nati da genitori dello stesso sesso, che secondo il nostro attuale ordinamento possono essere riconosciuti – e registrati all'anagrafe – da un solo genitore. Pur tenendo conto che siamo in un contesto del tutto diverso, è significativo che bambine e bambini vengano privati di un genitore e della parentela collegata a quel genitore, come accadeva alle bambine e bambini nati fuori del matrimonio.

ABSTRACT

Il saggio affronta la questione della responsabilità dei figli nati fuori del matrimonio, partendo dal XII-XIII secolo, quando il diritto canonico estese a tutti gli illegittimi l'obbligo degli alimenti che spettava ai padri, e ricostruendo le modalità attraverso le quali fu possibile individuare quei padri (presunti) che negavano ogni responsabilità. Obbligo degli alimenti agli illegittimi e ricerca della paternità – di cui peraltro non c'era certezza – erano strettamente connessi. Fino all'Ottocento non furono dunque le madri a farsi carico delle figlie e dei figli illegittimi, poiché la colpa della relazione illecita era attribuita esclusivamente

²⁸ ANNA MARIA MOZZONI, *La donna e i suoi rapporti sociali. In occasione della revisione del Codice civile italiano* (18641), in EAD., *La liberazione delle donne*, a cura di Franca Pieroni Bortolotti, Milano, Mazzotta, 1975, pp. 33-90. Sul punto si veda STEFANIA BARTOLONI, *Il movimento delle donne e la filiazione naturale nell'Italia liberale*, «Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche», 17 (2018), pp. 81-103. Più in generale rinvio a CHIARA MARIA VALSECCHI, *Padri presunti e padri invisibili. Filiazione e ricerca della paternità nel diritto italiano tra Otto e Novecento*, «Jus online», 1 (2015), pp. 1-22.

all'uomo, a patto che la donna fosse ritenuta «onesta», vale a dire che avesse ceduto ai desideri maschili con la prospettiva di giungere alle nozze. Diverse azioni giudiziarie e amministrative furono usate per responsabilizzare i padri, sia da parte delle nubili rimaste incinte, sia da parte delle autorità di governo e degli ospedali per abbandonati: tutti interessati a liberarsi dell'onere del mantenimento degli illegittimi.

The article deals with the question of the responsibility of children born out of wedlock, starting from the 12th-13th centuries, when canon law extended to all illegitimate persons the obligation of child support owed by fathers, and reconstructing the ways in which it was possible to identify those (presumed) fathers who denied any responsibility. The obligation of alimony to illegitimates and the search for paternity – of which there was no certainty – were closely connected. Until the 19th century, therefore, it was not mothers who took responsibility for illegitimate daughters and sons, since the blame for the illegitimate relationship was attributed exclusively to the man, provided that the woman was deemed 'honest', i.e. that she had succumbed to male desires with the prospect of marriage. Various judicial and administrative actions were used to make the fathers responsible, both on the part of the expectant unmarried women and on the part of the government authorities and hospitals for the abandoned: all were interested in getting rid of the burden of maintaining the illegitimate



1. Anonimo lombardo, *Il cortile dell'Ospedale Maggiore* (c. 1680). Il dipinto – olio su tela, cm 194 × 344 – fa parte delle raccolte d'arte dell'Ospedale

2. William Hogarth, *A Woman Swearing a Child to a Grave Citizen* (c. 1729), National Gallery of Ireland di Dublin (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/William_Hogarth_009.jpg)

Finito di stampare
per i tipi della Tipografia
Grafiche Veneziane soc. coop.
Venezia - dicembre 2024